PROVVIDENZE PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO ABBINATA ALLA COSTRUZIONE DI NUOVE UNITA'

Art. 4

Esclusione dai benefici

E' esclusa dai benefici di cui al precedente articolo 2 la demolizione di:

1) navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;

2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

3) navi fluviali e lacuali;

4) navi di proprieta' dello Stato;

5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore. I limiti di eta' previsti al punto 1) del precedente comma non si applicano per le navi di stazza lorda inferiore alle 3 mila tonnellate o alle 5.000 tonnellate per quelle da carico liquido. I limiti di eta' stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni 10 per le navi i cui contratti di demolizione siano stipulati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 16 agosto 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 600
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-demolizione-del-naviglio-abbinata-alla-costruzione/art-4-esclusione-dai-benefici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it